Art. 22 – CONTROLLO ANALOGO

1. Fino a che il Comune di Catania rimanga unico socio, la società è soggetta al potere di direzione e coordinamento del Comune, che lo esercita mediante un Organismo di Controllo Analogo composto di tre o più membri, nominati dal Sindaco su parere favorevole della competente Commissione consiliare. I componenti dell'Organismo di Controllo Analogo devono possedere i requisiti di professionalità e indipendenza di cui all'articolo 2399 del codice civile. Essi restano in carica per cinque anni e possono essere sostituiti in qualsiasi momento con provvedimento sindacale su parere favorevole della competente Commissione consiliare.
2. Qualora la partecipazione alla società sia estesa a due o più enti pubblici soci, l'Organismo di Controllo Analogo è costituito con la partecipazione paritetica di un rappresentante di ciascun ente socio, nominato dall'organo competente ai sensi dell'ordinamento proprio dell'ente socio, nel rispetto dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui all'articolo 2399 del codice civile. L'ente socio può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante. Nel caso in cui si formi tale Organismo di Controllo Analogo Plurimo, ciascun componente dell'Organismo esprime un voto corrispondente alla quota di capitale di cui è titolare l'ente rappresentato. Le deliberazioni dell'Organismo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
3. In ogni caso, l'Organismo di Controllo Analogo esercita i poteri seguenti:
   a) Delibera in ordine ai piani annuali o pluriennali predisposti dall'organo amministrativo, con facoltà di modificarne i contenuti, con delibera adeguatamente motivata;
   b) Delibera in ordine alle operazioni strategiche della società, che devono essere sottoposte alla sua approvazione da parte dell'organo amministrativo;
   c) Può rivolgere all'organo amministrativo direttive vincolanti in ordine alla gestione ordinaria o straordinaria della società, nonché all'adeguatezza organizzativa della società stessa;
   d) In caso di inerzia dell'organo amministrativo può intervenire in via sostitutiva, nominando commissari ad acta per la realizzazione di determinati progetti od operazioni;
   e) Anche al di fuori del caso di cui al punto precedente, può nominare dirigenti della società, con incarico a tempo determinato, avente ad oggetto la realizzazione di uno specifico progetto o una specifica direzione di lavori;
   f) Può procedere ad atti di ispezione e richiedere informazioni di qualsiasi genere agli organi della società, fatto salvo il rispetto dei segreti industriali e commerciali; L'Organismo di Controllo Analogo può, in particolare, rivolgere quesiti al Collegio sindacale, che deve fornire tempestiva risposta scritta agli stessi;
   g) Nel caso in cui, nel corso della gestione della società, si manifestino sintomi di crisi d'impresa, l'Organismo di Controllo Analogo adotta senza indugio specifici atti di indirizzo intesi a prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento, ovvero ad avviare le procedure per lo scioglimento della società.
4. L'Organismo di Controllo Analogo, avvalendosi dei poteri di vigilanza di cui al comma precedente, controlla in via permanente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e la regolarità ed efficienza della gestione, e trasmette ogni sei mesi una relazione sull'attività svolta, sull'andamento della gestione societaria e sui problemi eventualmente rilevati, agli organi deliberativi dell'ente o degli enti rappresentati.